



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 1810 DEL 13 luglio 2026

**RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E DEL RUP n. /

**OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. VIDA”: LAVORI DI RESTAURO FACCIATA PRINCIPALE E CORTILE (CUP: B89I24001690004).LAVORI DI RESTAURO CORTILE (CIG B980965510)
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA “BATTAGLINO GIUSEPPE SRL.” VIA MONVISO N.1 DIANO D’ALBA (CN) (P.IVA/C.F. 03066320049) PER L’IMPORTO DI NETTI € 9.100,00.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 127 del 3/4/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica approvata che prevedeva in sintesi le seguenti lavorazioni:

1° Lotto: restauro della facciata principale

2° Lotto: restauro cortile

- con comunicazione in data 03/04/2025 è stato inoltrato all’Ufficio della Soprintendenza il progetto di fattibilità richiedendo l’ Autorizzazione per gli interventi di “*Restauro facciata principale e riqualificazione del cortile di accesso*”, ottenendo in data 4/11/2025 prot. n. MIC|MIC_SABAP-AL|04/11/2025|0016799-P l’ Autorizzazione degli interventi con prescrizioni;

- con deliberazione della G.G. n.447 del 20/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo della complessiva spesa di **€ 150.000,00** così ripartita:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		PI.FI.	CAPITOLO	ESIGIBILITA'
A1	Restauro della facciata principale				
LOTTO 1:					
1	Importo dei lavori compensati a corpo (compreso manodopera)	0,00 €			
2	Importo dei lavori compensati a misura (compreso manodopera)	64.099,36 €			
3	di cui importo della manodopera di cui all'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del D.lgs n. 36/2016, al netto delle spese generali e utile dell'esecutore	42.226,85 €			
4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	17.749,73 €			
Totale LOTTO 1 SOMME A BASE APPALTO		81.849,09 €	V U.2.02.01.09. 003	10378/21	31/12/2025
A2	Cortile				
LOTTO 2:					
5	Importo dei lavori compensati a corpo (compreso manodopera)	0,00 €			
6	Importo dei lavori compensati a misura (compreso manodopera)	40.686,69 €			
7	di cui importo della manodopera ai sensi all'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del D.lgs n. 36/2016, al netto delle spese generali e utile dell'esecutore	8.998,33 €			
8	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	972,06 €			
Totale LOTTO 2 SOMME A BASE APPALTO		41.658,75 €	V U.2.02.01.09. 003	10378/21	31/12/2025
TOTALE QUADRO A (LOTTO 1 + LOTTO 2) - SOMME A BASE APPALTO		123.507,84 €	V U.2.02.01.09. 003	10378/21	31/12/2025
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Lavori in economia, imprevisti	€ 1.779,33			
2	Spese tecniche relative all'incentivo alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice (D.Lgs. 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Ente	2.470,16 €			
3	Contributo gara ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)	70,00 €			
4.1	IVA 22% su lavori A.1	18.006,80 €			
4.2	IVA 10% su lavori A.2	4.165,88 €			
TOTALE QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE		26.492,16 €	V U.2.02.01.09. 003	10378/21	31/12/2025
TOTALE INTERVENTO			150.000,00 €		

- la spesa complessiva di € 150.000,00 trova copertura come di seguito:

Missione: 04

Programma: 02

Titolo: 2

Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09. 003 – Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo: 10.378/21

Bilancio: 2025

Esigibilità: 31/12/2025.

- il progetto si completa con una serie di forniture, quali pietra di Luserna, lastre in granito, arredi area verde e pannelli per mascheratura area ecologica di competenza dell' Istituto professionale per il commercio pari a € 20.000,00 (importo escluso dal presente progetto); nell'ambito del bando CRC "Educare nel bello 2024";

- con determinazione dirigenziale e del RUP R.G.D. n. 3.375 del 16/12/2025 si è proceduto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023, mediante **affidamento diretto** all'affidamento dei lavori "*Scuola secondaria di primo grado "G.Vida": Lavori di restauro facciata principale e cortile*" (CUP: B89I24001690004) così suddivisi:

A1) Restauro della facciata principale (CIG B98120C8EF) alla Ditta "NELSON RESTAURI srl" con sede a Torino Via A.Bertola n.57 (P.Iva/C.F. 10426910013) per l'importo di € 81.528,59 oltre Iva 22% per complessivi € 99.464,88

A2) Restauro cortile (CIG B980965510) alla Ditta "SA.PI. srl" con sede a San Maurizio Canavese (TO) Via Cavalier Brunetto n.116 (P.Iva/C.F. 05895030012) per l'importo di € 41.658,75 oltre Iva 10% per complessivi € 45.824,63;

- con la medesima determinazione dirigenziale e del R.U.P. R.G.D. n. 3.375 del 16/12/2025 è stato approvato il seguente quadro di spesa, reimputandolo con determinazione dirigenziale R.G.D. n.430 del 12/2/2026

A	LAVORI A BASE D'ASTA		PI.FI.	CAPITOLO	ESIGIBILITA'
A1 LOTTO 1:	Restauro della facciata principale (Aff. Nelson Restauri Srl)				
1	Importo dei lavori compensati a corpo (compreso manodopera)	0,00 €			
2	Importo dei lavori compensati a misura (compreso manodopera)	63.778,86 €			
3	di cui importo della manodopera di cui all'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del D.lgs n. 36/2016, al netto delle spese generali e utile dell'esecutore	42.226,85 €			
4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	17.749,73 €			
5	IVA 22% su lavori	17.936,29 €			
Totale LOTTO 1		99.464,88 €	V U.2.02.01.09. 003	10378/21	31/12/2026
A2 LOTTO 2:	Cortile (Aff. SA.PI. Srl)				
6	Importo dei lavori compensati a corpo (compreso manodopera)	0,00 €			
7	Importo dei lavori compensati a misura (compreso manodopera)	40.686,69 €			
8	di cui importo della manodopera ai sensi all'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi	8.998.,33 €			

	dell'art. 110 comma 5, lettera d) del D.lgs n. 36/2016, al netto delle spese generali e utile dell'esecutore				
9	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	972,06 €			
10	IVA 10% su lavori A.2	4.165,88 €			
Totale LOTTO 2		45.824,63.€	V U.2.02.01.09.003	10378/21	31/12/2026
TOTALE QUADRO A (LOTTO A1 + LOTTO A2)		145.289,51 €	V U.2.02.01.09.003	10378/21	31/12/2026
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Lavori in economia, imprevisti	€ 1.779,32			
2	Spese tecniche relative all'incentivo alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice (D.Lgs. 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Ente	2.470,16 €			
3	Contributo gara ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)	70,00 €			
TOTALE QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE		4.319,48 €	V U.2.02.01.09.003	10378/21	31/12/2026
Ribasso voce A1		391,01			
TOTALE INTERVENTO			150.000,00 €		

- la somma di € 150.000,00 risultante dal quadro di spesa sopra riportato (di cui Aff. Nelson Restauri Srl per € 81.528,59 + 17.936,29 = € 99.464,88, Aff. SA.PI.Srl per € 41.658,75 + € 4.165,88 = € 45.824,63, Aff. Spese tecniche € 2.470,16) è stata impegnata e reimputata con le suddette determinazioni come di seguito:

Missione: 04

Programma: 02

Titolo: 2

Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09. 003 – Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo: 10.378/21

Bilancio: 2026

Esigibilità: 31/12/2026;

Premesso quanto sopra, in data 07/07/2026 (PEC prot. n.86.521) la ditta affidataria dei lavori di restauro cortile "SA.PI. srl" di San Maurizio Canavese (TO) richiedeva l'autorizzazione a subappaltare i lavori di demolizioni e scavi da realizzarsi a cura della Ditta "BATTAGLINO GIUSEPPE srl" Via Monviso n.1 Diano d'Alba (CN) (CN) (C.F.-P.Iva 03066320049) per l'importo di € 9.100,00 allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione unica ditta BATTAGLINO GIUSEPPE Srl – autocertificazione requisiti impresa subappaltatrice;
- Dichiarazione idoneità tecnico professionale impresa sub affidataria da parte della Ditta BATTAGLINO GIUSEPPE srl;
- Contratto di subappalto;
- Dichiarazione conto corrente dedicato
- DURC
- Visura camera commercio
-

Tenuto conto che questo Ente deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 119 del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i.;

Preso atto che il termine di conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è fissato dall'art. 119, comma 16, ultimo periodo del dlgs 36/2023 in quindici giorni dalla data di inoltro dell'istanza di subappalto, fermo restando che il termine può essere prorogato una volta sola ove ricorrono giustificati motivi;

Visto l'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a tenore del quale i soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Accertato che:

- il subappalto è stato disciplinato negli atti di gara;- l'esecutore dell'appalto ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, mediante DGUE, la volontà di ricorrere al subappalto;
- le opere da subappaltare non superano complessivamente i limiti impliciti previsti all'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 119, comma 2, novellato dal D.Lgs. n. 209/2024, a mente del quale “ (...) *I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato 1.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (...)*”;

Visto l'art. 119, comma 12, del dlgs 36/2023 e smi, a mente del quale il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per quanto riguarda le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie e sussidiarie, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato, ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato, ai sensi del predetto comma 2-bis;

Dato atto che la società subappaltatrice ha dichiarato, altresì, quanto segue:

- di applicare al proprio personale dipendente lo stesso CCNL applicato dall'appaltatore;
- l'ammontare dei costi della manodopera ammontano ad Euro 3.450,00;

Preso atto:

- della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, contenuta nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010;
- della dichiarazione sul conto corrente dedicato del subappaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;2

- che tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- che nel contratto è imposto, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- che al subappaltatore saranno corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- delle dichiarazioni relative alle seguenti responsabilità solidali tra l'appaltatore ed il subappaltatore: prestazioni oggetto di subappalto, obblighi retributivi e contributivi, obblighi di sicurezza;

Preso atto, altresì, che con la sottoscrizione del Contratto di subappalto, e specificamente del richiamato a pag. 2, l'impresa Subappaltatrice ha rinunciato al beneficio del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 dicembre 2020 inerente le indicazioni in materia di pagamento diretto al subappaltatore dal quale si evince che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto;

Atteso che successivamente alla autorizzazione, nei termini previsti dalla vigente legislazione, l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante ed alla Direzione Lavori la seguente ulteriore documentazione:

- documentazione di avvenuta denuncia, prima dell'inizio delle relative lavorazioni da parte delle ditte subappaltatrici, degli Enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e Cassa Edile (art.119, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023) e copia del piano operativo di sicurezza che dovrà essere in coerenza con il piano trasmesso dall'affidatario (art. 116 comma 15 D.Lgs 36/2023)
- copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, ai subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle ritenute a garanzia;

Accertato, dalla documentazione agli atti, il rispetto delle condizioni sopra riportate, e precisamente:

- che le opere da subappaltare, ed eventualmente in precedenza subappaltate, sono riferite all'esecuzione di parte dei lavori appaltati e, comunque, contenute nei limiti previsti dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023;
- che dalla documentazione trasmessa, risulta che l' Impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e dei requisiti generali di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n.36/2023;

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario del subappaltatore ed è stata accertata la regolarità contributiva risultante dal DURC;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000 n.267, degli articoli 4-16-17 del D. Lgs. N.165/2001 e dell'art.71 dello Statuto Comunale;

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 35 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi Pag 4 di 7 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il combinato disposto dall'art.183 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

D E T E R M I N A

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopracitate, la Ditta "SA.PI. srl" con sede a San maurizio Canavese (TO) Via Cavalier Brunetto n.116 (P.Iva/C.F. 05895030012) assuntrice nella'ambito del progetto "*Scuola secondaria di primo grado "G.Vida": Lavori di restauro facciata principale e cortile*" (CUP: B89124001690004) i lavori di "**Restauro del cortile (Lotto A2)**" (CIG B980965510) ad affidare in subappalto i lavori di demolizioni e scavi alla Ditta "BATTAGLINO GIUSEPPE srl." Via Monviso n.1 DIANO D'ALBA (CN) (C.F.-P.Iva 03066320049) per l'importo di € 9.100,00 (di cui € 365,00 per oneri sicurezza) oltre Iva, previsti nel progetto di cui trattasi, sotto la piena ed assoluta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali, anche per quanto riguarda l'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti da parte della ditta subappaltatrice che resta la sola ed unica responsabile nei confronti di questo Ente;
- di stabilire che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice dall'impresa Appaltatrice;
- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 Codice dei Contratti:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- di disporre che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al Direttore Lavori per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.
- di dare atto che la presente autorizzazione avrà efficacia, solo nell'ipotesi in cui vengano presentati od adottati, dalla ditta appaltatrice, gli ulteriori documenti o provvedimenti, previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto.

Alba li,

IL DIRIGENTE E RUP
(Arch. Daniela ALBANO)

BAR/GAT/HAL
20260709

Allegati:

Richiesta di autorizzazione al subappalto;
Dichiarazione unica ditta BATTAGLINO GIUSEPPE srl – autocertificazione requisiti impresa subappaltatrice ;
Dichiarazione idoneità tecnico professionale impresa sub affidataria
Contratto di subappalto
DURC
Visura Camera di commercio